

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art. 1) E' costituita un' Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “**DIMENSIONE H 2 0 asd**” con sede in La Spezia.

SCOPO ASSOCIATIVO

Art. 2) L'Associazione e' apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell' Associazione non potranno essere distribuiti avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Essa ha per scopo lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse con la subacquea e il nuoto, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, della cura e della riabilitazione psicologica e sociale di soggetti diversamente abili, della completa integrazione sociale degli stessi, nonché la conoscenza, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente marino in tutti i suoi aspetti. L'associazione potrà svolgere, altresì, attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle pratiche sportive oggetto dello scopo sociale.

Per la realizzazione di tale scopo, l'Associazione si propone di realizzare, potenziare e/o di promuovere le seguenti peculiari attività:

- gestione, conduzione, manutenzione di impianti o attrezzature sportive;
- organizzazione di gare, campionati e manifestazioni sportive;
- promozione di ogni iniziativa utile per la propaganda della disciplina. L'associazione potrà assumere o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare la specializzazione delle proprie attività.
- la promozione, anche in collaborazione con gli altri Enti od Associazioni, dell'attività di assistenza ed integrazione sociale dei diversamente abili.
- La promozione e la creazione di strutture specializzate per la riabilitazione ed il recupero fisico e psicologico dei diversamente abili.
- la realizzazione di mostre e manifestazioni per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi dei portatori di handicap e all'accettazione ed integrazione sociale degli stessi.
- La raccolta di fondi, tramite iniziative di vario genere approvate ed indirizzate dal Consiglio Direttivo, al fine del finanziamento delle attività precedentemente descritte.
- promuovere l'esercizio di attività del nuoto, anche pinnato, dell'immersione in apnea e della subacquea rivolgendosi, principalmente, a soggetti diversamente abili ma in ambito di completa integrazione con soggetti normodotati.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della sua struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati ed inoltre dall'obbligatorietà del bilancio.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del C.O.N.I., delle federazioni o degli enti di promozione sportiva di appartenenza.

DURATA

Art. 3) La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

PATRIMONIO

Art.4) Il patrimonio è formato:

- dal patrimonio iniziale di Euro 280,00 derivato dal versamento delle quote sociali dei soci fondatori;
- dalle quote annuali dei soci;
- da eventuali contributi volontari degli associati;
- da contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

ASSOCIATI

Art. 5) Possono essere Associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi previa domanda su apposito modulo.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell' associato minorenne.

Ogni Associato dovrà versare annualmente la quota associativa nella misura e nei termini che saranno determinati dal Consiglio Direttivo .

Gli Associati che non verseranno la quota annuale di associazione si intenderanno decaduti di diritto.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati si distinguono in:

- **Associati Fondatori:** Sono tali tutti coloro che hanno contribuito alla costituzione della Associazione sportiva nel 2008 e quelli che hanno contribuito per almeno sette anni allo sviluppo della stessa, nonché coloro che, in qualsiasi altro futuro momento, vengano ammessi e/o designati con tale qualifica dal Consiglio Direttivo, anche in seguito a gemellaggi, confederazioni o fusioni con altre associazioni con analoghe finalità o per particolari meriti.
- **Associati Ordinari:** Sono tali coloro che costituiscono la generalità degli Associati, in regola con il versamento della quota di ammissione e delle quote annuali. La qualifica di associato comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello Statuto

Associativo e dell'eventuali normative regolamentari stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché il personale impegno ad operare per la migliore realizzazione degli scopi associativi.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Art. 6) La qualità di associato si perde per decesso, decadenza, esclusione, recesso.

Decadenza.

E' pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che non provvedono ai versamenti dovuti all'Associazione nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio stesso.

Esclusione

Sono esclusi dall'Associazione gli Associati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e/o nei cui confronti vengano emesse sentenze di condanna penale per reati dolosi.

Possono essere esclusi dall'Associazione tutti gli Associati i cui comportamenti, anche privati, siano contrari e/o in contrasto con gli scopi dell'Associazione, ovvero siano suscettibili di nuocere all'immagine ed al buon nome dell'Associazione stessa.

Possono essere esclusi dall'Associazione tutti gli Associati che non ottemperano alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. L'esclusione è decretata con provvedimento motivato assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri ratificata successivamente da parte della competente assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

Recesso

L'Associato può recedere dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha valore con lo scadere dell'anno in corso.

I soci esclusi o decaduti o receduti in nessun caso potranno richiedere liquidazione o rimborsi e nulla a loro è dovuto, a nessun titolo, dall'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 7) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

ASSEMBLEA

Art. 8) L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Gli associati formano l'Assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente obbligatoriamente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Può altresì essere convocata in seduta straordinaria in qualsiasi altro momento dietro semplice deliberazione del Consiglio Direttivo. Deve essere convocata inoltre, quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da tanti Associati che rappresentino almeno un terzo della base associativa.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso apposto presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, pubblicazione sul sito Web dell'Associazione stessa e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, sms o telegramma.

In caso di urgenza il termine per le formalità di convocazione è ridotto a giorni due.

La convocazione deve necessariamente indicare luogo, data e ora della prima e seconda convocazione e dettagliato ordine del giorno.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto. L'Assemblea degli Associati rappresenta l'università degli Associati, e le sue deliberazioni vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

Possono partecipare all'Assemblea tutti gli Associati Fondatori e Ordinari, che siano in regola con il versamento delle quote dovute all'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.9) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove.

Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa

Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Spetta al Consiglio Direttivo l'emanazione di Regolamenti Interni dell'Associazione, l'istituzione di COMITATI ORGANIZZATIVI e/o COMITATI ONORARI previa approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati

PRESIDENTE

Art. 10) Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

BILANCIO

Art. 11) L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che perseguano finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità.

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 12) Il Segretario esegue le deliberazioni del Consiglio e cura la tenuta dei verbali assembleari e consiliari, la corrispondenza ordinaria dell'Associazione e la conservazione di tutti i documenti e le carte dell'Associazione.

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità dell'Associazione, e sovrintende all'amministrazione dei beni sociali, alla conservazione di tutto il patrimonio materiale dell'Associazione stessa; cura l'incasso delle quote e dei contributi e di qualsiasi altra somma che spetti all'Associazione, ed effettua tutti i dovuti pagamenti ai creditori, compila i bilanci preventivi e consuntivi che sottopone al Consiglio Direttivo. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere ricoperte da un solo membro del Consiglio Direttivo.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 13) Tutte le cariche associative sono gratuite. Potranno essere riconosciuti (se debitamente documentati) soltanto rimborsi per spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio.

NORMA DI RINVIO

Art. 14) L'Associazione "DIMENSIONE H 2 O asd" può federarsi con federazioni nazionali ed internazionali che perseguono analoghe finalità mantenendo però la propria individualità.

Per modificare il presente statuto sono necessari i due terzi dei pareri favorevoli del Consiglio Direttivo e la ratifica dell'Assemblea degli Associati.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 15) L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause all'art. 27cc.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI TRASFORMAZIONE

ART. 16) L'Assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.